

Il ruolo della ASL nel D.Lvo 81/08 Modalità ispettive e sanzionatorie dei S.P.S.A.L.



Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus

Legge 3 Agosto 2007, n.123

Art. 1 comma 2, lettera q

“ razionalizzazione e coordinamento delle
strutture centrali e territoriali di vigilanza
... omissis ... al fine di rendere più efficaci gli
interventi ... omissis ... anche riordinando il
sistema delle amministrazioni e degli
enti statali ... omissis ... ”

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Art. 13 comma 3

“ In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,.....*omissis*”

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Art. 13, comma 1 D.Lgs 81/2008

“ La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.....*omissis*”

LE SANZIONI DEL D.Lvo 81/2008

- ☛ **SONO MODULATE IN RELAZIONE AL RISCHIO**
- ☛ **HANNO FINALITA' DI ORIENTAMENTO VERSO DECISIONI CHE TUTELANO IL BENE DELLA VITA**
- ☛ **SONO COMMIMATE PER COLMARE UNA CARENZA DI FORMAZIONE E/O DI ETICA**

LE SANZIONI DEL D.Lvo 81/2008

- ☛ **SONO PIU' SEVERE**
- ☛ **SONO PREVISTE NUMEROSE AMMINISTRATIVE**
- ☛ **IL D.Lvo 758/94 RISULTA INDEBOLITO SOTTO IL PROFILO DELLE FATTISPECIE A CUI RISULTA APPLICABILE TALE DISCIPLINA**

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

**SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'
DI IMPRESA**

In caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'ASL può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 comma 1 e 2 D.Lgs 81/2008 già art. 5 della Legge 123/2007)

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Gravi violazioni

A riguardo dovrà essere emanato un apposito decreto

ma

in attesa di tale emanazione l'elenco delle violazioni indicate nell'allegato I del D.Lvo 81/08 costituiscono già presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

All. I

Gravi violazioni (generali)

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del S.di P.P. E nomina del R.S.P.P.
- Mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coord. (P.S.C.)
- Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)
- Mancata nomina del Coordinatore per la progettazione
- Mancata nomina per il Coordinatore per l'esecuzione

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

All. I

Gravi violazioni (specifiche)

- Mancato utilizzo di cinture di sicurezza
- Mancanza di protezione verso il vuoto
- Mancata applicazione di armature contro rischi di seppellimento
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Opere con presenza di conduttori nudi in tensione
- Rischi di elettrocuzione (imp. di terra, int. magnet. int. diff.)
- Mancata notifica alla a.s.l. prima di lavori per amianto

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Revoca del provvedimento di sospensione attività di impresa

E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'ASL

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
- b) il pagamento di una somma di 2.500 euro, aggiuntiva ad eventuali sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

(art. 14 comma 5 lettera c del D.Lvo 81/2008)

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Ricorso al provvedimento di sospensione attività di impresa

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro **30 giorni** al presidente della Giunta regionale, che si pronuncia entro **15 giorni** dalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmente tale termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

(art. 14 comma 9 del D.Lvo 81/2008)

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

Inottemperanza al provvedimento di sospensione

Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione è punito
con l'arresto fino a sei mesi

(art. 14 comma 10 del D.Lvo 81/2008)

D.Lvo 9 Aprile 2008 n. 81

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

L'art. 9 della L. 123/2007 ora art. 300 del D.Lvo 81/08,
inserisce l'art. 25 septies al D.Lvo 231/2001 che
prevede l'applicazione della responsabilità
amministrativa dell'ente ai casi di reato per omicidio
colposo e/o lesioni colpose gravi o gravissime
commesso con violazione delle norme sulla tutela della
sicurezza e della salute sul lavoro

Responsabilità amministrativa dell'ente per il fatto commesso da persone che rivestono funzioni organizzative o gestionali a livello di direzione o di vigilanza nel contesto di reati per lesioni colpose gravi (> 40 gg.) o gravissime e omicidio colposo

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus

Tale fatto è rilevante se riconducibile a
un difetto di organizzazione, che si risolve
nell'omesso controllo sull'operato di
soggetti che rivestono funzioni
organizzative o gestionali a livello di
direzione o di vigilanza, nonché nella
mancata adozione di validi ed efficaci
protocolli di comportamento aziendale
*(modelli di organizzazione e di gestione -
art. 30 del D.Lvo 81/2008)*

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus



**Per essere esenti da responsabilità
amministrativa occorre che il modello
di organizzazione e di gestione
aziendale risulti
idoneo**



**E' idoneo un sistema aziendale che
assicuri l'adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a**

- **Rispetto standard tecnico strutturali** (impianti
attrezzature , luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici)
- **Attività di valutazione dei rischi e relative misure**
- **Emergenze, P.S., appalti, riunioni, consult. R.L.S.**
- **Sorveglianza sanitaria**

- **Informazione e formazione dei lavoratori**
- **Vigilanza sulla applicazione di procedure e istruzioni di lavoro**
- **Acquisizione e conservazione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge**
- **Attuazione di verifiche periodiche sull'applicazione ed efficacia delle procedure adottate**

In sede di prima applicazione

si presumono efficaci

i modelli conformi:

- **alle Linee guida UNI-INAIL del 28/09/2001 (SGSL)**
- **al British Standard OHSAS 18001:2007**

(art. 30 comma 5 del D.Lvo 81/2008)

PAROLE CHIAVE

- ★ FORMA
- ★ TITOLO
- ★ CERTEZZA E PUNTUALITA' DOCUMENTALE
- ★ COMPLETEZZA VALUTAZIONI E AZIONI
- ★ GESTIONE
- ★ ORGANIZZAZIONE
- ★ PROCEDURE
- ★ CONCRETEZZA
- ★ PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA ATTORI

CARENZE DELL'IMPRESA

- ⇒ Produce documenti di v.r. con esclusiva valenza formale
- ⇒ Produce documenti di v.r. non firmati e/o non condivisi
- ⇒ Non valuta i rischi o **tutti** i rischi
- ⇒ Presume e non accerta

CARENZE DELL'IMPRESA

- ⇒ Non applica le misure secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnologia
- ⇒ Non esige il rispetto puntuale delle regole prevenzionistiche
- ⇒ Non applica misure a tutela del rischio ambientale

CARENZE DELL'IMPRESA

- ⇒ Non prevede e/o non applica procedure di lavoro
- ⇒ Agisce in presenza di un rischio riducibile
- ⇒ Usa attrezzature altrui con sufficienza e/o trascuratezza

CARENZE DEL LAVORATORE

⇒ E' imprudente e/o temerario

⇒ Sottovaluta e/o non percepisce il rischio

⇒ Ignora

CARENZE DEL LAVORATORE

⇒ Non è addestrato

⇒ Agisce in presunzione

⇒ Agisce in modo impulsivo

CARENZE DEL C.D. AUTONOMO e/o DELL'AUTONOMO

⇒ Opera come impresa di fatto in
assenza e/o carenza di protezioni
ritenendo di essere esente da obblighi

⇒ Agisce con modalità di convenienza
senza volere essere soggetto a criteri
di coordinamento e/o organizzazione

CARENZE DEL C.D. AUTONOMO e/o DELL'AUTONOMO

⇒ PERCHE' GIUNGE IN CANTIERE IN
TEMPI E/O CON MODALITA' CHE
SODDISFANO LE ESIGENZE
PROPRIE MA NON QUELLE DELLA
" FABBRICA CANTIERE "

INTERVENTO DEL S.P.S.A.L.

Attivazione interna

- ☞ piani mirati di comparto
- ☞ piani di intervento mirato
- ☞ inchieste per infortuni
- ☞ inchieste per malattie professionali

INTERVENTO DEL S.P.S.A.L.

Attivazione esterna

- ☞ denunce (esposti, querele)
- ☞ attività di indagine delegata
- ☞ inch. per infortuni richieste
- ☞ inch. per malattie professionali richieste
- ☞ indagini su richiesta collaborativa



ATTIVITA' DIVERSE DALLA VIGILANZA

- **INFORMAZIONE**
- **CONTRIBUTI FORMATIVI**
- **ASSISTENZA**
- **SOSTEGNO**
- **PROMOZIONE**
- **DIVULGAZIONE CULTURALE**



LA SICUREZZA SUL LAVORO

- ★ **E' UN FATTO DI CULTURA**
- ★ **E' IMPRESCINDIBILE DALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DA ESEGUIRE (chi fa cosa, come, quando)**
- ★ **NON E' MAI DA CONSIDERARE COME ELEMENTO INTRINSECO CHE PUO' IN QUALCHE MODO O IN QUALCHE MOMENTO DARSÌ PER SCONTATO MA DEVE ESSERE PROGETTATA E/O PIANIFICATA CON CRITERIO PROFESSIONALE**



LA SICUREZZA SUL LAVORO

- ★ **NON E' RAGGIUNGIBILE SOLO PER UN RIPETERSI DI EVENTI FAVOREVOLI** (si è sempre fatto così , fanno tutti così , non è mai successo nulla ...)
- ★ **NON SI E' IMMUNI DA EVENTO SE L'ATTIVITA' E' DI BREVE DURATA** (ma non ci stiamo mica un'ora , si può fare solo così



LA SICUREZZA SUL LAVORO

- ★ **OCCORRE VALUTARE CONCRETAMENTE COSA POTREBBE SUCCEDERE E SE SI PUO' EVITARE CHE SUCCEDA, NON PENSARE CHE SIA NORMALE FARE COSI'** (se è inciampato è inciampato, qual'è il problema ...)
- ★ **OCCORRE PENSARE ALLA MISURA PROTETTIVA EFFICACE ANCHE CONTRO POSSIBILI ATTI DI IMPRUDENZA, IMPERIZIA E/O TEMERARIETA' DELL'OPERATORE** (es. inaccessibilità è sbarramento con elementi di fissaggio smontabili solo a mezzo di attrezzo, non un semplice parapetto)

LA SICUREZZA SUL LAVORO

- ★ OCCORRE VEDERE LA MISURA SOGGETTIVA (PROCEDURA) NON PREVALENTE RISPETTO ALLA MISURA OGGETTIVA (PROTEZIONE) MA COME NORMA DI COMPLETAMENTO A TUTELA DEL c.d. RISCHIO RESIDUO (ma lui lo sa bene che deve fare così)
- ★ OCCORRE VALUTARE LA PROTEZIONE DEL LUOGO DI LAVORO IN QUANTO TALE , NON UNICAMENTE DELL'OPERATORE QUANDO C'E' E DOV'E' (ma tanto lì non ci deve mica andare ...)

PER CONTRIBUIRE A QUESTO CAMBIAMENTO
CULTURALE OCCORRE IL SOSTEGNO DI
TUTTI,
BASATO SU UN SISTEMA DI
FIDUCIA RECIPROCA
E DI RICONOSCIMENTO DELLA
NECESSITA'
DELLA SICUREZZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

COMINCIANDO A PARLARE NON PIU' DI COSTI DELLA O PER LA SICUREZZA, MA DI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena



Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro

T.d.P. Luciano Nepote Fus